

*Avv. Giulia Bongiorno*  
*Piazza San Lorenzo in Lucina n. 4*  
*00186 Roma*  
*Tel 06 68891168 – Fax 06 68130448*

*Avv. Luca Maori*  
*Via Marconi n.6*  
*06121 Perugia*  
*Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810*

Ecc.ma  
Corte di Assise di Perugia

I sottoscritti avv. Luca Maori e avv. Giulia Bongiorno, difensori di Raffaele Sollecito nel proc. pen. n. 9066/07 R.G. N.R. e n. 6671/07 R.G. Gip, espongono e chiedono quanto segue.

\*\*\*\*\*

*Premessa.*

Con le presenti note si intende documentare che è stato lesa in modo irreparabile il diritto di difesa. Come si vedrà in seguito la pubblica accusa ha ignorato le più elementari garanzie connesse al contraddittorio legale, in particolare, alla mancata, del tutto arbitraria, ostensione di elementi investigativi indispensabili ai fini della decisione.

\*\*\*\*\*

Non v'è dubbio che, dal punto di vista dell'accusa, il coinvolgimento processuale di Raffaele Sollecito fa perno sulla prova del DNA rinvenuto sul materiale biologico analizzato dalla polizia scientifica. Dunque le analisi scientifiche che hanno avuto per oggetto un simile tema di prova rivestono enorme importanza per questo procedimento.

Alla difesa, quindi, avrebbe dovuto essere garantito il diritto di conoscere in modo completo gli atti relativi a questa prova.

Tuttavia, come si vedrà dal sintetico *excursus* processuale che ci si accinge a tracciare, così non è stato.

Ed infatti:

- in seguito alla conclusione delle indagini preliminari, la difesa ha potuto prendere visione della *Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense*, a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, alla quale sono state allegare tabelle che riportavano unicamente il numero degli alleli (per un esempio cfr. all.1), senza che in esse fosse specificato alcun altro tipo di informazione o dato scientifico (per chiarezza, si definisce allele ogni variante di sequenza di un gene; il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il corredo di alleli che egli si trova a possedere);
- in considerazione dell'estrema importanza di un simile tema di prova, su indicazione del prof. Pascali, consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, in data 24 giugno 2008 - pendente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415 *bis* -, è stata formulata una prima richiesta al pubblico ministero di acquisizione dei "*diagrammi elettroferogrammi*" in base ai quali la polizia scientifica è giunta ai risultati contenuti nella *Relazione Tecnica di Genetica Forense* (all. 2). In particolare, con tale richiesta veniva specificata l'assoluta necessità (al fine della presentazione di memorie ed istanze difensive ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p.) di avere a disposizione la predetta documentazione affinché il consulente di parte potesse esaminarla dettagliatamente.

Tuttavia, contro ogni evidenza, il pubblico ministero rigettava la richiesta ritenendola inammissibile "... poiché le facoltà di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli" (all. 3);

- per fronteggiare un simile, ingiusto, diniego, la difesa ha formulato in data 3 luglio 2008, un'ulteriore istanza nella quale si chiedeva di "*acquisire presso i laboratori della polizia scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa di ottenere dalla polizia scientifica Cchrom contenente i dati grezzi RFU e picchi*".

Si è chiesto, inoltre, nel caso in cui non fosse possibile ottenere copia di tali dati, che il prof. Pascali venisse autorizzato a recarsi presso il Servizio di polizia scientifica per una consultazione in loco dei dati e per farne direttamente copia informatica (all. 4). Anche tale richiesta, tuttavia, è stata inspiegabilmente rigettata in data 11 luglio 2008 con l'anodina affermazione secondo la quale "*sui grafici della polizia scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza*" (all. 5);

- la difesa è, quindi, giunta alla fase dell'udienza preliminare fortemente lesa da una grave lacuna cognitiva e, cioè, dall'assenza di supporti scientifici per mezzo dei quali essa avrebbe potuto efficacemente respingere le accuse del pubblico ministero e le conclusioni della polizia scientifica;
- all'udienza preliminare del 16 settembre 2008 la difesa ha reiterato la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa, di acquisire Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi. Nell'istanza depositata in quell'udienza è stata rappresentata sia l'incompletezza rilevata nei diagrammi allegati alla Relazione, sia le ripetute istanze presentate all'ufficio del pubblico ministero per poter ottenere i dati mancanti (all. 6 e 7). A seguito di tale richiesta il Gup non ha potuto fare altro che rilevare la necessità "*ai fini del decidere*" di comprendere "*...appieno... quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte*". Di conseguenza il Gup ha disposto l'escussione in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni invitandola "*... a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa*". Il Giudice stesso in quella sede si rendeva conto dell'estrema importanza dei dati da acquisire considerando che le indagini biologiche avrebbero conferito "*gli elementi di maggiore rilievo all'impianto accusatorio*" (all. 8).  
In data 25 settembre 2008, in osservanza del provvedimento del Gup, è stato depositato dall'Ass. Zugarini, per conto della dott.ssa Stefanoni (all. 9), il CD Rom contenente i dati richiesti (per un esempio cfr. all. 10).  
Al riguardo preme evidenziare come l'immediato accoglimento dell'istanza in parola dimostri inequivocabilmente l'importanza di avere *ab origine* a disposizione i dati scientifici completi, la cui mancanza ha provocato un grave danno alla difesa, non semplicemente declinabile nei più blandi termini di una mancata *chance* (per esempio la presentazione di memorie *ex 415 bis*) ma produttivo di un ben più profondo *vulnus*: l'impossibilità di impostare correttamente la strategia difensiva, così come consente il codice di rito attraverso la *totale discovery* degli atti;
- nonostante tutto, all'udienza del 27 settembre 2008, è stata rappresentata al Giudice la necessità di ulteriore documentazione in ragione dell'incompletezza dei dati forniti; per

tale motivo, è stato chiesto al Gup di acquisire il file di servizio (*log file*) - all. 11 - (depositando e-mail del prof. Pascali - all. 12).

Tuttavia il Giudice, dopo aver chiesto parere alla dott.ssa Stefanoni (all. 12 bis e 13) ha rigettato l'istanza anche sulla base di una acritica adesione alle osservazioni della predetta nell'ambito delle quali è stato sostenuto che "...non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei files di log (dati che nell'esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri standards approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense)".

Con tutto il rispetto per la competenza della dott.ssa Stefanoni davvero non ci si può rassegnare all'idea di una adesione incondizionata alle osservazioni della stessa giacché tale adesione equivale a tutti gli effetti a sposare la tesi dell'accusa senza il conforto del rigore scientifico di un esperto terzo e realmente imparziale.

Ed in effetti, se il Giudice avesse interpellato sin da allora un tecnico non legato da alcun vincolo con le parti (un tecnico cioè in posizione di neutralità), avrebbe potuto avere indicazioni illuminanti in merito all'importanza dei dati richiesti dalla difesa Sollecito. Al di là della posizione ricoperta dalla dott.ssa Stefanoni nell'ambito di questo processo, è del tutto evidente che chiedere un'opinione circa la necessità di avere a disposizione ulteriori dati finalizzati a valutare il risultato probatorio proprio alla persona che quel risultato ha prodotto è, in effetti, un autentico *non sense*: significherebbe chiederle, cioè, di auto-valutare il rigore scientifico seguito nella procedura che conduce a quel risultato. Qualsiasi tecnico sarà ovviamente indotto, sia pure inconsapevolmente, a difendere la validità del proprio lavoro, anche di fronte ad una semplice richiesta di chiarimento, giustificando – come è successo in questo caso – che tutti i dati forniti sono sufficienti e bastevoli.

A prescindere dalle precedenti considerazioni, non v'era davvero alcuna ragione valida per non mettere a disposizione della difesa tutta la documentazione scientifica.

A ciò si aggiunga anche che i *files di log* sono dati scientifici assai rilevanti, per non dire indispensabili, soprattutto nelle ipotesi (come quella del caso che ci occupa) in cui l'altezza dei picchi è un parametro che deve essere corroborato e valutato insieme ad altri parametri (come per esempio l'area) altrettanto rilevanti per valutare la plausibilità o, al contrario, l'inverosimiglianza dell'attribuzione del DNA ad un soggetto.

Tanto ciò è vero che, nel corso della sua audizione in udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni - a domanda del consulente del pubblico ministero che le chiedeva se fosse importante il dato "area dei picchi" - ha risposto "*normalmente no*". Tuttavia, quel che più sorprende è che proprio la dott.ssa Stefanoni, dopo avere risposto che una richiesta di questo genere non le era stata mai rivolta in passato, ha ammesso candidamente di non avere altre esperienze in merito (pag. 69 delle trascrizioni dell'udienza preliminare del 4 ottobre 2009).

L'opinione della dott.ssa Stefanoni, in effetti, è emersa in tutta la sua fragilità nel momento in cui il consulente della difesa Sollecito le ha fatto notare una raccomandazione della Società internazionale di genetica forense in cui si sostiene che il metodo più utilizzato per interpretare tracce miste di DNA "*prende in considerazione l'area e l'altezza dei picchi*" (pag. 99 delle stesse trascrizioni).

Dunque, il quadro che si prospetta è di questo tipo: la dott.ssa Stefanoni si è limitata ad esprimere un'opinione; il Prof. Pascali si è espresso *secundum alligata et probata*.

Il Giudice a questo punto ha invitato la dott.ssa Stefanoni a far pervenire entro l'8 ottobre "*i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165/B indicate dal prof. Pascali nella terza colonna, intestata a suo nome, di cui all'allegato alla relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroferografica relativa al campione 36B*" (all. 14).

L'epilogo di questa lunga rincorsa di atti si è verificato in data 8 ottobre 2008 con il deposito da parte della dott.ssa Stefanoni del "*CD-Rom contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell'amplificato del campione di DNA denominato 165/B (reperto pezzetto di stoffa con gancetti)*", nonché del "*CD-Rom contenente: •dati di Sample Info relativi alle due corse elettroforetiche dell'amplificato del campione di DNA denominato 36/B (reperto coltello) •elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica*" (all. 15 e 16).

\*\*\*\*\*

Ciò che è stato appena tratteggiato è la dimostrazione dell'importanza di un dato: la difesa non ha avuto a disposizione al momento della conclusione delle indagini preliminari la conoscenza di tutti gli atti di indagine come previsto dalla legge.

Anche volendo prescindere dal fatto che è inaccettabile la necessità di formulare un numero così elevato di richieste per avere a disposizione dati che, ad ogni evidenza, sono assolutamente indispensabili per una corretta valutazione dei risultati a cui è giunta la polizia scientifica, si

deve rilevare che era indispensabile averli prima. Si consideri, ad esempio, come la semplice analisi dell'area dei picchi - dato tecnico che è stato fornito alla difesa solo dopo l'escussione in udienza preliminare della dott.ssa Stefanoni, ledendo irreparabilmente il diritto di difesa - abbia fatto emergere che la quantità di DNA utilizzata per l'analisi fosse assolutamente modesta, consentendo al consulente della difesa di acclarare che l'interpretazione fornita ai grafici dalla polizia scientifica non abbia rispettato le linee guida dettate dalla società internazionale di genetica forense.

Purtroppo la vicenda appena esposta non è rimasta del tutto isolata.

Nel prosieguo del presente atto difensivo sarà posto in luce un ulteriore, ancor più grave *cultrus* subito dalla difesa di Raffaele Sollecito in fase dibattimentale.

In data 18 luglio 2009, nel corso del controesame del consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, Prof. Adriano Tagliabracci, si è assistito ad un sorprendente (per non dire sconcertante) *coupe de theatre* nel momento in cui l'accusa ha formulato domande che hanno ingenerato il dubbio che il pubblico ministero fosse in possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti.

Si trattava, in particolare, di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l'analisi genetica del materiale biologico rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima.

Di fronte alla reazione della difesa, l'ufficio del pubblico ministero ha dovuto ammettere che esistono atti compiuti dalla polizia scientifica, né depositati al momento della conclusione delle indagini (contravvenendo in tal modo alla disposizione di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.), né trasmessi al Gup con la richiesta di rinvio a giudizio (in violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.p.).

Come già ampiamente illustrato, si tratta di atti di estrema rilevanza giacché le informazioni ivi contenute si riferiscono all'unico elemento probatorio che, secondo la ricostruzione accusatoria, collocherebbe Raffaele Sollecito sulla scena del delitto.

Al termine delle indagini preliminari non sono stati depositati, in particolare, i documenti di laboratorio dai quali è possibile evincere la quantità di materiale biologico rinvenuta sul gancetto del reggiseno della vittima (reperto 165 B) che, secondo l'ipotesi formulata dal pubblico ministero, conterrebbe DNA compatibile con quello di Raffaele Sollecito. Non sono stati depositati, inoltre, i documenti di laboratorio che consentono di ricostruire tutti i passaggi dell'analisi compiuta sui reperti e, in particolare, sul gancetto del reggiseno, nonché i registri relativi alle attività di laboratorio.

In altri termini l'ufficio del pubblico ministero, al momento della conclusione delle indagini preliminari ha letteralmente vanificato la prescrizione della completa *discovery* garantita dall'art. 415 *bis* c.p.p.

Com'è noto, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è un istituto finalizzato proprio all'ostensione di tutto il corredo probatorio raccolto dall'accusa nell'arco temporale precedente al rinvio a giudizio. Del resto, tale avviso risponde ad una duplice finalità: da un lato, esso tutela il diritto di difesa dell'indagato, fornendogli la possibilità di portare a conoscenza del pubblico ministero il materiale probatorio a discarico, così attribuendo un contenuto concreto all'inviolabilità del diritto di difesa e ponendosi come garanzia oggettiva contro i pericoli derivanti da una ricostruzione unilaterale delle indagini preliminari; dall'altro, esso assicura la completezza delle stesse indagini in quanto permette, per un verso, di ampliare, tramite le produzioni della difesa, l'orizzonte degli elementi di prova ai fini del rinvio a giudizio e, per altro verso, di consentire all'indagato di valutare la scelta di un rito alternativo.

Ebbene, le attività previste dalla norma non possono essere correttamente compiute se il deposito degli atti è solo parziale: la preparazione e le scelte strategiche della difesa risultano indubbiamente vincolate dal materiale probatorio di cui essa dispone. Dunque, la mancata conoscenza di tutti gli atti processuali non può che comportare una gravissima lesione del diritto di difesa proprio nel momento tipico in cui si compiono scelte fondamentali che incidono sull'intero iter processuale ripercuotendosi anche sulla decisione finale.

Gli stessi documenti che da parte della pubblica accusa non sono stati depositati al momento della conclusione delle indagini, non sono stati neppure trasmessi alla cancelleria del Gup con la richiesta di rinvio a giudizio; ciò in palese contraddizione con l'art. 416, comma 2 c.p.p. che, invece, impone al pubblico ministero di trasmettere al Gup il fascicolo delle indagini contestualmente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio. Tra i contenuti necessari del fascicolo la norma indica la documentazione relativa alle indagini espletate dallo stesso pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria.

In relazione a tale previsione normativa si è pronunciata la Corte Costituzionale che, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 145 del 1991 ha affermato che non esiste alcun potere di scelta del pubblico ministero in ordine agli atti di indagine da includere nel fascicolo destinato al Gup (Corte Cost., 5 aprile 1991, n. 145, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 971). La Corte ha pertanto ravvisato un obbligo in capo all'accusa di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel

corso delle indagini preliminari, solo così potendosi superare le censure di illegittimità costituzionale della normativa con riferimento agli artt. 24, comma 2, 101 e 102 Cost.

Con la medesima sentenza la Corte ha, inoltre, avuto modo di precisare la duplice esigenza a cui assolve la trasmissione dell'intero fascicolo al Gup:

- 1) che nessun atto inerente alle indagini espletate fino all'udienza preliminare possa essere sottratto alla piena conoscenza delle parti;
- 2) che nessuna indebita limitazione possa essere frapposta alla cognizione del Gup ai fini delle determinazioni allo stesso spettanti.

Impedire all'imputato di prendere conoscenza dell'esistenza di risultanze probatorie di particolare rilievo incide, in questo caso, non solo sul concreto esercizio del diritto alla prova (ad esempio, la difesa avrebbe potuto chiedere al Gup di disporre una perizia sulle lacune che emergono dalla documentazione depositata in data 30 luglio 2009), ma sull'essenza stessa della decisione adottabile dal Giudice, non potendo certamente negarsi che diversa avrebbe potuto essere la conclusione del procedimento.

Il diverso livello conoscitivo degli atti tra le parti processuali, a vantaggio del pubblico ministero che ne è anche l'artefice, fa risultare irreparabilmente alterato l'intervento del Giudice nell'udienza preliminare e gravemente svilito il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Alla luce di tali considerazioni non si può davvero trascurare l'importanza che riveste una *discovery* totale degli atti di indagine sia dal punto di vista delle scelte (anche di strategia processuale) dell'imputato, sia dal punto di vista del convincimento del Giudice; ciò è tanto vero che i giudici di legittimità non hanno potuto lasciare sguarnita di sanzione la violazione degli artt. 415 *bis*, comma 2 e 416 comma 2 c.p.p.

Sotto tale profilo, si registra un duplice orientamento giurisprudenziale:

- A) un primo orientamento parte dalla constatazione per cui la mancata conoscenza dell'intera piattaforma accusatoria prima della celebrazione dell'udienza pregiudichi gli interessi difensivi e, in particolare, l'interesse ad avvalersi del giudizio immediato *ex art.* 419, comma 5 c.p.p.: in tale situazione si ravvisa una nullità a regime intermedio - *ex artt.* 178, comma 1 lettera *c)* e 180 c.p.p. - del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (Cass. I Sez., 10 novembre 1999, Bracchi, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce

*Udienza preliminare*, n. 22; nella giurisprudenza di merito v. Ass. Catanzaro, 25 novembre 1992, Rizzardi, in *Cass. pen.*, 94, 759, con nota di CAMON);

- B) un secondo orientamento, maggioritario, considerata la piena efficacia probatoria degli atti di indagine all'interno dell'udienza preliminare, ricava dall'articolo 416, comma 2, c.p.p. un vero e proprio divieto probatorio – vale a dire il divieto per il pubblico ministero di trattenere presso di sé alcuni elementi di prova, non depositandoli presso il Gup – e, perciò, giunge a ravvisare nella sua violazione un'ipotesi di inutilizzabilità *ex art. 191 c.p.p.* (di natura, ovviamente, "patologica") degli atti non trasmessi (Cass., Sez. II, 3 aprile 2007, Peroni, in *Guida D.* 2007, n. 21, 87; *id.*, Sez. I, 9 marzo 2004, Biondino, in *A. N. Proc. Pen.*, 2005, 519; *id.*, Sez. VI, 17 aprile 2003, Visciglia, in *Cass. Pen.* 2005, 2040; *id.*, Sez. I, 6 maggio 2002, Bagarella, in *Guida D.* 2002, n. 42, 77; *id.*, Sez. I, 16 aprile 2002, Marandino, in *Cass. Pen.*, 2003, 3510; *id.*, Sez. I, 26 febbraio 1999, Montanti, *ivi* 2000, 731; *id.*, Sez. VI, 30 marzo 1998, Pareglio, *ivi* 1999, 3543; *id.*, Sez. VI, 17 febbraio 1996, Cariboni, *ivi* 1997, 509; *id.*, Sez. VI, 4 giugno 1993, Carnazza, *ivi* 1994, 2767) ed a ritenere tale sanzione processuale adeguata per la tutela dei diritti della difesa, escludendo perciò qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della disciplina in esame (Cass., Sez. II, 7 luglio 2006, Amato e altri, in *Ced Cass.*, n. 234968).

Le conseguenze giuridiche dell'accoglimento di uno dei due orientamenti saranno valutate subito dopo aver evidenziato un'ulteriore circostanza.

E' certamente vero che i documenti non depositati e non trasmessi originariamente al Gup sono stati acquisiti per effetto dell'ordinanza della Corte d'Assise del 18 luglio 2009. Senonché, un siffatto provvedimento può essere considerato la cartina di tornasole della grave lesione subita dalla difesa: l'ordinanza che ha disposto il deposito di atti compiuti dalla polizia scientifica - mai portati a conoscenza della difesa né trasmessi al giudice - altro non è che il provvedimento che marchia il corredo probatorio fornito dall'accusa con il bollo dell'incompletezza.

Si badi bene, tali argomentazioni non sono semplicemente il frutto di un'estemporanea e astratta riflessione giuridica ma, come si dimostrerà, riflettono una situazione che ha caratterizzato la vicenda processuale di Raffaele Sollecito.

Se è vero (come è vero) che questi dati erano a disposizione del pubblico ministero sin dall'origine, essi avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle parti e del Gup, il quale se ne avesse avuto contezza avrebbe potuto orientare la propria decisione in maniera diversa.

Anche l'escussione testimoniale della dott.ssa Stefanoni avrebbe potuto essere condotta diversamente sia nella fase dell'esame, sia del controesame se la difesa avesse avuto a disposizione i documenti di laboratorio relativi ai reperti analizzati dalla polizia scientifica.

Si ricordi, peraltro, che tali documenti contengono informazioni essenziali, che consentono al consulente tecnico della difesa ribaltare le conclusioni della dott.ssa Stefanoni.

In altre parole, quello che si intende evidenziare è che l'esame della dott.ssa Stefanoni è la manifesta espressione di un contraddittorio viziato; di un contraddittorio cioè non compiutamente realizzato. Non v'è alcuna necessità di scomodare i principi costituzionali sulla formazione della prova nel contraddittorio delle parti per rendersi conto che in una situazione di questo genere non si è realizzata quella parità che almeno nella fase strettamente processuale deve essere garantita: la disuguaglianza gnoseologica tra le parti viola irrimediabilmente il contraddittorio che può essere garantito solo da una corretta ripartizione del sapere (sul punto cfr. G. GIOSTRA, *Contraddittorio (principio del)*, in *Enc. giur. Treccani*, VIII, 2001, *passim*, S. BUZZELLI, *Il dossier dell'accusa di fronte all'udienza preliminare*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1992, 977).

L'unico modo per valutare l'attendibilità delle conclusioni a cui è giunta la dott.ssa Stefanoni sarebbe stato quello di porle domande con cognizione di causa, proprio circa la procedura seguita per giungere ai risultati riferiti e contenuti nella relazione depositata.

Ma tutto ciò non è stato possibile.

E allora, di fronte alla consumazione di una così palese compressione del diritto di difesa la Corte si trova di fronte alle seguenti alternative:

1. dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso deposito degli atti *ex art. 415 bis c.p.p.*;
2. dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata trasmissione degli atti al Gup;
3. sancire l'inutilizzabilità degli atti non depositati o non trasmessi con conseguente inutilizzabilità dei risultati dell'analisi genetica;
4. sancire l'inutilizzabilità della prova testimoniale della dott.ssa Stefanoni e conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio.

Le **prime due** soluzioni sono riconducibili nell'alveo del primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati che, lo si ricorda, commina la sanzione della nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio *ex art. 178 lett. c) c.p.p.* per non avere in concreto consentito l'esercizio dei diritti, dei poteri e delle facoltà dell'imputato.

L'accoglimento di un simile orientamento implica la regressione del procedimento ad una fase precedente al fine di sanare la grave lesione subita dalla difesa. Benché il codice di rito non preveda espressamente una sanzione di nullità, non si può non vedere come una situazione di questo tipo rientri certamente nell'ambito delle nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c).

La **terza soluzione**, invece, segue la scia del secondo orientamento giurisprudenziale in base al quale si riconnette la sanzione dell'inutilizzabilità agli atti non depositati o non trasmessi.

L'inutilizzabilità di questa categoria di atti non può fare altro che condurre alla inutilizzabilità dei risultati dell'analisi compiuta dalla dott.ssa Stefanoni. Ciò in base alla ragione per cui i risultati finali sono indefettibilmente connessi alla validità/invalidità degli atti di laboratorio ad essi prodromici. E' il concetto stesso di "risultato" ad implicare una stretta relazione causale con un'operazione ad esso antecedente: la relazione della dott.ssa Stefanoni può essere considerata l'epilogo di una complessa serie di operazioni documentata su atti che, laddove fossero ritenuti inutilizzabili ne determinerebbero, a loro volta, l'inutilizzabilità.

La **quarta soluzione** ricorre nell'ipotesi in cui si considerino favorevoli per la difesa, e dunque utilizzabili, gli atti non depositati e non trasmessi.

Tuttavia, l'utilizzabilità di tali atti non rende di per sé utilizzabile la testimonianza della dott.ssa Stefanoni giacché, come è stato più volte rilevato, la mancata conoscenza (ma, in effetti, si potrebbe parlare di ignoranza *tout court*) di una considerevole parte di elementi probatori a disposizione della sola accusa, ha generato un contraddittorio debole, per non dire del tutto fittizio.

Si badi bene, la stessa identica lesione del diritto di difesa formatasi in dibattimento trova un antecedente speculare e identico in udienza preliminare: anche in quella fase, infatti, si può dire tranquillamente che la difesa abbia agito "al buio". Tanto ciò è vero che tra gli atti solo ora depositati si rinvenivano dati che permettono di mettere in discussione i risultati ottenuti dalla dott.ssa Stefanoni.

Sulla base di tali considerazioni il decreto che dispone il giudizio deve ritenersi nullo.

Esso, infatti, è un provvedimento adottato da un Giudice che ha fondato la propria decisione su una prova viziata.

Come si legge nell'ordinanza del 16 settembre 2008 il Gup, in risposta alla richiesta avanzata dalla difesa di Sollecito di avere a disposizione i dati di laboratorio mancanti, ha affermato: "... appare necessario ai fini del decidere comprendere appieno – anche per il Giudice – quale procedura sia stata

*adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte ...”.*

E' talmente decisiva la prova biologica che il Giudice ha proseguito asserendo che: *“Non vi è dubbio, in punto di decisività per la sentenza di non luogo a procedere ... che le indagini biologiche conferiscano gli elementi di maggiore rilievo all'impianto accusatorio, ed è per questo che l'esame della dott.ssa Stefanoni deve intendersi rituale già in questa sede, alla luce dei parametri normativi già invocati”* (all. 8).

Dunque è lo stesso Giudice a riconoscere la decisività di sentire la dott.ssa Stefanoni, giacché dalla sua testimonianza dipende l'attendibilità scientifica dei risultati contenuti nella *Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense*.

Sulla base delle predette considerazioni si chiede alla Corte di dichiarare nulla la richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio.

Si chiede inoltre di voler dichiarare l'inutilizzabilità dei risultati della prova del DNA nonché l'inutilizzabilità delle testimonianze rese dalla dott.ssa Stefanoni in udienza preliminare e in dibattimento.

Con osservanza

avvocato Luca Maori



avvocato Giulia Bongiorno

